

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

istituita con delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 marzo 2013

I comportamenti illeciti tenuti nel corso degli esami di profitto variano a seconda della gravità del fatto contestato rispetto alle imprescindibili esigenze di corretto e leale svolgimento degli esami stessi, con particolare riferimento alle prove scritte.

Se copiare dal vicino di banco o comunicare a voce la risposta può giustificare misure miti da parte del docente (come il richiamo verbale o lo spostamento in altra posizione), altre condotte esigono reazioni sanzionatorie più forti: si pensi, a titolo esemplificativo, alla consultazione di libri, appunti o altri supporti cartacei; alla comunicazione con l'esterno tramite cellulare o altri apparecchi simili; alla acquisizione di elementi informativi attraverso il collegamento alla rete o a banche dati comunque nella disponibilità dello studente.

In questi casi, il presidente della commissione di esame è autorizzato ad annullare la prova scritta dell'interessato e a segnalare prontamente l'accaduto alla Commissione di disciplina di Dipartimento.

In nessun caso, il presidente della commissione d'esame o altro docente è autorizzato ad irrogare direttamente sanzioni, dovendo investire della questione gli organi competenti.

Le più gravi condotte scorrette possono integrare, innanzitutto, gli estremi di un illecito disciplinare. In questo caso trova applicazione l'art. 42 del vigente Regolamento studenti di Ateneo.

Art. 42 - Avvio del procedimento e comminazione della sanzione

1. Gli studenti iscritti ai Corsi di studio sono tenuti a uniformarsi alle norme di legge, statutarie, regolamentari e alle norme previste dal Codice Etico in vigore presso l'Università degli studi di Pavia nonché ai principi di corretto comportamento all'interno degli spazi universitari e nei rapporti interpersonali.

2. La violazione di tali norme comporta a carico dei trasgressori l'applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva l'applicazione delle norme civili e penali vigenti in materia.

3. Fatti e comportamenti che vengano ritenuti irregolari e tali da dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo vanno segnalati al Rettore per iscritto dai singoli docenti, dai responsabili dei Corsi di studio, dai responsabili delle strutture amministrative e di esercizio interessate o da chi, nell'ambito universitario, ne abbia comunque motivo.

4. La giurisdizione disciplinare può essere esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori dalle sedi universitarie, quando i fatti siano riconosciuti connessi allo status di studente universitario e siano lesivi della dignità e dell'onore dell'Università degli Studi di Pavia e dell'istituzione universitaria nel suo complesso, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

5. La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Rettore che si avvale di apposita Commissione di disciplina, nominata su proposta del Senato Accademico.

6. Le sanzioni che la Commissione di disciplina può proporre al fine di salvaguardare la dignità dell'istituzione sono:

- a. ammonizione
- b. interdizione temporanea da uno o più corsi
- c. sospensione da una o più prove d'esame o altra forma di verifica
- d. sospensione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni d'esami per non più di tre anni accademici.

7. La violazione delle norme deve essere formalmente contestata allo studente che deve essere informato dell'avvio del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima della

riunione fissata dalla Commissione e può presentare le proprie difese entro il termine stabilito nella comunicazione stessa.

8. Le sanzioni proposte dalla Commissione di disciplina sono erogate con provvedimento rettorale e comunicate all'interessato e alle strutture di competenza.

9. I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera scolastica dello studente e conseguentemente nel foglio di congedo.

Le più gravi condotte scorrette possono avere, altresì, rilevanza penale.

Quanto alla condotta degli studenti che, nel corso di un esame di profitto, utilizzino materiale non ammesso, la Cassazione penale, sez. VI, 21 giugno 2010, n. 32368, in «Giurisprudenza italiana», 2011, 1380, ha statuito che integra gli estremi del reato di cui all'art. 1 della l. 19 aprile 1925, n. 474, colui che, nel corso della prova scritta di un concorso o di un esame pubblico, riproduca, presentandolo come il frutto di una propria elaborazione, il testo di un'opera intellettuale ricopiato da un qualsiasi supporto che lo contenga e che sia stato abusivamente impiegato nel corso della prova medesima (reclusione da tre mesi ad un anno).

L'art. 1 cit. sanziona penalmente la condotta di chiunque «in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri».

Senza trascurare, poi, la generale previsione dell'art. 640 del codice penale, secondo cui commette il reato di truffa «chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno». La pena è aggravata (reclusione da uno a cinque anni e multa da euro 309 a euro 1.549) nel caso in cui il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, al fine di evitare disparità di trattamento, ha deciso di accentrare in capo al Direttore il potere di adire il Magnifico Rettore ai sensi del citato art. 42, comma 3. A tale scopo, con delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 marzo 2013, è stata istituita una Commissione di disciplina (composta da due docenti e da un rappresentante degli studenti), con poteri istruttori di accertamento e ricostruzione dei fatti.

La Commissione informa la propria azione alle allegate linee guida.

Sarà, dunque, compito dell'amministrazione centrale, nella persona del Magnifico Rettore, decidere se e quale sanzione disciplinare irrogare e se, eventualmente, denunciare alla Procura della Repubblica i fatti contestati.

LINEE GUIDA

1. La Commissione di disciplina è composta da due docenti di ruolo del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, e da un rappresentante degli studenti, scelto dai rappresentanti eletti nel Consiglio di Dipartimento.

2. La Commissione esercita esclusivamente poteri istruttori. Il suo compito è rendere la Direzione del Dipartimento edotta dei fatti contestati affinché siano adottate le misure previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Università di Pavia.

3. A norma dell'art. 42, commi 1 e 2, del vigente Regolamento Studenti, «gli studenti iscritti ai Corsi di studio sono tenuti a uniformarsi alle norme di legge, statutarie, regolamentari e alle norme previste dal Codice Etico in vigore presso l'Università degli studi di Pavia nonché ai principi di corretto comportamento all'interno degli spazi universitari e nei rapporti interpersonali», e «la violazione di tali norme comporta a carico dei trasgressori l'applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva l'applicazione delle norme civili e penali vigenti in materia».

4. Ai sensi dell'art. 42, comma 3, del citato Regolamento Studenti, «fatti e comportamenti che vengano ritenuti irregolari e tali da dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo vanno segnalati al Rettore per iscritto dai singoli docenti, dai responsabili dei Corsi di studio, dai responsabili delle strutture amministrative e di esercizio interessate o da chi, nell'ambito universitario, ne abbia comunque motivo».

5. Il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali ha deciso di privilegiare l'iniziativa disciplinare del Direttore, al fine di garantire una adeguata uniformità di trattamento. La Direzione del Dipartimento è priva di potere disciplinare, potendo solo attivare, in forza dell'art. 42, comma 5, del citato Regolamento Studenti, la giurisdizione disciplinare del Rettore, che si avvale di apposita Commissione di disciplina, nominata su proposta del Senato accademico.

6. I docenti, e in generale i soggetti indicati nel citato art. 42, comma 3, del Regolamento Studenti, sono tenuti a segnalare fatti e comportamenti ritenuti irregolari alla Direzione, la quale provvederà, senza indugio, ad investire della questione la Commissione di disciplina del Dipartimento.

7. La Commissione, altrettanto tempestivamente, provvederà a convocare i docenti e gli studenti interessati ad una apposita udienza, non pubblica, nel corso della quale i soggetti convocati verranno sentiti per esporre i fatti e per fornire spiegazioni al riguardo.

8. I docenti e gli studenti convocati non sono obbligati a partecipare all'udienza, potendo allegare per iscritto le rispettive ragioni e conclusioni. Dalla mancata partecipazione all'udienza la Commissione non trarrà alcun elemento di valutazione.

9. Nel corso dell'udienza potranno essere esibite prove documentali sulla cui attendibilità la Commissione si esprimerà nel parere finale.

10. Non trattandosi di giudizio, l'udienza non si svolgerà in contraddittorio. Dapprima saranno ascoltati i docenti. Successivamente sarà ascoltato lo studente. Per la stessa ragione, lo studente non potrà essere accompagnato da altri, salvo che per serie e comprovate ragioni.

11. Lo studente interessato potrà chiedere il rinvio dell'udienza adducendo un legittimo impedimento. Questo verrà valutato dalla Commissione e, in caso di riscontro negativo, l'udienza avrà luogo nella data fissata.

12. In udienza, i membri della Commissione sono tenuti ad astenersi dal formulare accuse o dall'esprimere giudizi, essendo il compito della Commissione circoscritto alla sola ricostruzione oggettiva e imparziale dei fatti.

13. Al termine dell'udienza, la Commissione predisporrà un parere da trasmettere alla Direzione, suggerendo la soluzione da adottare. In questa sede, la Commissione potrà formulare proposte diverse dall'esercizio dell'azione disciplinare ma pur sempre idonee a censurare la condotta contestata, nella ferma consapevolezza che la sanzione disciplinare è l'*extrema ratio*, vale a dire la misura ultima da adottare nel caso in cui non siano utilizzabili rimedi meno punitivi per lo studente.

14. La Commissione si riserva di non dare seguito a denunce dei docenti ove i fatti contestati siano palesemente di lieve entità, informandone tempestivamente la Direzione.

15. I membri della Commissione non possono essere ricusati, né possono astenersi dalle loro funzioni istituzionali, salvo comprovati e seri motivi di opportunità.

16. I membri della Commissione sono tenuti ad agire con imparzialità, neutralità, correttezza, e devono astenersi dal divulgare pubblicamente l'andamento e l'esito dell'attività istruttoria.